

## **Ufficio Studi. Le modifiche alla legge 240/2010. Approfondimento al decreto semplificazioni.**

L'Ufficio Studi ha ritenuto di dedicare uno specifico approfondimento alla legge Gelmini riferito agli articoli del decreto del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito nella legge del 4 aprile 2012 n.35 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 6/4/2012 in commento oltre a predisporre apposite slide riassuntive.

### **Art.49 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università**

L'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (L. n. 240 del 2010). Con riferimento alle modifiche apportate alla L. 240/2010 dall'articolo in esame, alcune delle novità operano un coordinamento fra varie disposizioni, altre hanno una valenza di modifica sostanziale. In particolare, si accolgono le indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri<sup>1</sup> che aveva accompagnato la promulgazione della legge.

Nello specifico:

**La lettera a)** interviene sull'art. 2 della legge, che detta indirizzi per la modifica delle disposizioni statutarie in materia di organi delle università statali.

In particolare:

1) la durata del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione – fissata in 4 anni dall'art. 2, co. 1, lett. m), della L. 240/2010 – viene allineata alla durata in carica del medesimo organo, fissata “per un massimo di quattro anni” (con possibilità, dunque, per gli statuti, di prevedere un termine inferiore). Si tratta di una modifica di coordinamento. Resta invariata la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti, fissato dalla stessa lett. m) in un biennio<sup>2</sup>;

2) l'ambito nel quale il MIUR designa i membri del collegio dei revisori dei conti non è più circoscritto ai dirigenti e funzionari dello stesso Ministero (art. 2, co. 1, lett. p), L. 240/2010). Si tratta di una modifica sostanziale;

3) si estende agli “organi monocratici elettivi” la previsione, già valida per gli organi collegiali, di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti (art. 2, co. 9, primo periodo, L. 240/2010). Si tratta di una modifica sostanziale. La disposizione, secondo la relazione di accompagnamento, riguarda la sola figura del rettore, trattandosi dell'unico organo monocratico elettivo. Infatti, per l'altro organo monocratico, il direttore generale – peraltro introdotto dalla L. 240/2010 -, l'incarico è conferito (art. 2, co. 1, lett. n) dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore (sentito il parere del senato accademico), che lo sceglie tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Non si è, quindi, in presenza di una elezione.

---

<sup>1</sup> <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11150>

<sup>2</sup> in tutti i casi il mandato è rinnovabile per una sola volta.

La lett. **a-bis**), introdotta durante l'esame alla Camera, dispone la soppressione dell'art. 4, comma 3, lett. **o**), della legge. Si recepisce in tal modo una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica<sup>3</sup> in sede di promulgazione della legge. In particolare, il Presidente aveva evidenziato che [l'articolo 4] *"appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale"*.

Al riguardo si ricorda che il comma 3 citato indica gli aspetti da disciplinare nei decreti interministeriali di natura non regolamentare deputati a definire la disciplina di attuazione del Fondo per il merito degli studenti universitari istituito dal comma 1. In particolare, la lett. **o**) prevede di riservare una quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

La lettera **b**) modifica l'art.6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico:

1) ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, non possono essere più affidati compiti di tutorato e di didattica integrativa (art. 6, co. 4, L.240/2010). La relazione tecnica considera la modifica come "norma di mero coordinamento".

Gli stessi soggetti, dunque, potranno essere destinatari solo di corsi e moduli curriculari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Forse sarebbe auspicabile coordinare la disposizione in commento con il contenuto del comma 3 del medesimo articolo 6 della L. 240/2010.

Il comma 3 citato, infatti, fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente "a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento".

Per completezza si ricorda anche che compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono previsti dall'art.24 della L. 240/2010 per i destinatari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) si elimina la previsione secondo cui, nel caso di professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza (art. 6, co. 12, quinto periodo, L. 240/2010).

La relazione tecnica evidenzia che si tratta di una norma di rigore che mira ad assicurare l'ordinaria attività del docente nell'ateneo di appartenenza eliminando il rischio che si debba ricorrere ad altre modalità di copertura delle esigenze didattiche. Pertanto non solo non genera nuovi oneri, ma concorre a tutelare il sistema dall'insorgenza degli stessi.

La lettera **c**) apporta modifiche sostanziali all'art.7 della legge, in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori. In particolare:

1) è revocata la possibilità di effettuare scambi di professori e ricercatori fra sedi universitarie consenzienti (art. 7, co. 3, secondo periodo, L. 240/2010).

Al riguardo si ricorda che questa previsione era stata inserita durante l'esame parlamentare come un'altra misura d'incentivazione della mobilità universitaria, in aggiunta alla previsione recata dal primo periodo dello stesso co. 3, ai sensi del quale possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa

---

<sup>3</sup>[http://www.corriere.it/politica/10\\_dicembre\\_30/napolitano-osservazioni-testo-integrale\\_a1d37c06-1430-11e0-96ea-00144f02aabc.shtml](http://www.corriere.it/politica/10_dicembre_30/napolitano-osservazioni-testo-integrale_a1d37c06-1430-11e0-96ea-00144f02aabc.shtml)

regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza;

2) si esclude dalle misure per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi ha prestato servizio presso corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (art. 7, co. 5, L. 240/2010). Le stesse misure, dunque, varranno solo nel caso di sedi sopresse. La relazione tecnica motiva la modifica evidenziando che, nel caso di corsi di laurea soppressi i professori possono utilmente essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo e sottolinea che anche in questo caso si tratta di norme che non solo non generano nuovi oneri, ma introducono elementi di rigore a tutela del sistema, anche sotto il profilo finanziario.

Al riguardo si ricorda che, in attuazione del co. 5 dell'art. 7 della L. 240/2010, è stato emanato il DM 26 aprile 2011, n. 166, che dovrà essere conseguentemente modificato.

La lettera **d)** riduce i tempi per l'estinzione del procedimento disciplinare, spostando la decorrenza del termine – previsto dall'art. 10, co. 5, della L. 240/2010 in 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione da parte del collegio di disciplina – a partire dalla data di avvio del procedimento. Si tratta di una modifica sostanziale.

La lettera **e)** contiene una modifica dell'art. 12, comma 3, della legge, disponendo che le università telematiche sono escluse dall'attribuzione della quota parte dei finanziamenti relativi alle università non statali finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, fatta eccezione per quelle che già sono inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti attuativi dell'art. 5, co. 3, lettere **a)** e **b)**, della stessa L. 240/2010, relative all'introduzione di sistemi, rispettivamente, per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca.

Appare utile ricordare che gli artt. 2 e 3 della L. n. 243 del 1991 hanno previsto l'assegnazione di contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto ministeriale.

L'art. 9, co. 4, del Decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 ha poi stabilito che i contributi previsti, tra l'altro, dalla L. n. 243 del 1991 possono essere concessi alle università soltanto dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività.

In seguito, l'art. 4 del D.L. n. 35 del 2005 (L. n. 80 del 2005), modificando l'art. 26, co. 5, della L. n. 289 del 2002, ha esteso alle università telematiche l'applicabilità delle norme concernenti, la concessione dei contributi statali di cui alla L. n. 243 del 1991.

Dunque, la possibilità per le università telematiche di accedere ai contributi previsti per le università non statali è prevista (in linea teorica) dal 2005<sup>4</sup>. Di recente, l'art. 12 della L. 240/2010, al fine di favorire la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali legalmente riconosciute, ha stabilito che una quota non superiore al 20% dei contributi di cui alla L. n. 243 del 1991, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali (comma 1).

<sup>4</sup> Il documento del CNVSU Doc. 04/10, Analisi della situazione delle Università Telematiche (<http://www.cnvsu.it/library/downloadfile.asp?ID=11682>), evidenziava che a gennaio 2010 nessuna delle 11 università telematiche attive a quella data aveva maturato il diritto a ricevere i contributi, in quanto a quella data era stato pressoché completato solo il ciclo delle valutazioni richieste al termine del primo triennio di attivazione.

In base al comma 3, “le previsioni di cui al presente articolo” (dunque, il riferimento, letteralmente, è alla previsione di una quota “premiale” [co. 1], destinata ad incremento annuale secondo le disposizioni del co. 2) non si applicano alle università telematiche, ad eccezione di quelle – individuate con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR – che rispettano i criteri di cui al comma 1 (dunque, i criteri “di qualità”).

Peraltro, il DM 25 maggio 2011 ha stabilito che, già dall’anno 2011, possono accedere ai contributi di cui alla legge 243/1991 due università telematiche. Per la definizione della quota da attribuire alle stesse, il comma 2 dell’art. 1 del DM dispone in termini analoghi a quelli previsti dall’art. 12, co. 1, della L. 240/2010 per la ripartizione della quota premiale, cioè fa riferimento a criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.L. 180/2008 (L. 1/2009).

Al contempo, l’art. 2 del DM dispone che con successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 12, co. 3, della L. 240/2010, possono essere individuate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui allo stesso art. 12.

La premessa dello stesso DM fornisce un’interpretazione dell’art. 12, comma 3, della L.240/2010 che non sembra quella letterale, laddove esplicita che, ai sensi della norma citata, “con decreto del Ministro [...] sono individuate le università telematiche destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute”. (Sembrirebbe evincersi che non tutte le università telematiche possono beneficiare dei contributi, bensì solo quelle individuate con un decreto ministeriale, alle quali, peraltro, come si è visto, spetta una quota determinata con il meccanismo previsto per la “quota premiale”).

Al contempo, sempre la premessa richiama l’articolo 26, co. 5, della L. 289/2002, “che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (finanziamento ordinario delle università non statali)”

La lettera **f)** – modificando l’art. 15, comma 1, terzo periodo, della L. 240/2010 – estende l’ambito di utilizzo dei settori scientifico-disciplinari alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. La modifica appare sostanziale.

Si ricorda che l’art. 15 della L. 240/2010 prevede che con decreto ministeriale sono definiti, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali, in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici. In attuazione di tali previsioni è intervenuto il DM 29 luglio 2011.

La lettera **f-bis)** modifica l’art.16, comma 3, lett. **e)**, primo periodo, della legge, prevedendo esclusivamente l’utilizzo di modalità informatiche per l’espletamento delle procedure di abilitazione.

In tal modo “adequa” **ex-post** il disposto della legge alla scelta effettuata con il DPR attuativo della stessa. Si ricorda, infatti, che il criterio indicato dall’art. 16, co. 3, lett. **e)**, per l’emanazione del regolamento di delegificazione in materia disponeva che si individuassero i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e le modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro 5 mesi dall’indizione.

L'art. 3 del DPR 14 settembre 2011, n. 222, ha poi disposto che le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica, prevedendo, dunque, esclusivamente tale modalità<sup>5</sup>.

La lettera **g)** contiene una disposizione volta a coordinare quanto previsto dall'art. 24, co. 5 e 6, con quanto previsto dall'art. 16, co. 4, della L. 240/2010, che specifica gli effetti del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, finora facendo riferimento solo alla chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18.

Con la modifica, invece, si introduce anche il richiamo all'art. 24, commi 5 e 6, della medesima legge.

L'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 prevede, infatti, che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università, nel terzo anno di contratto stipulato ai sensi del co. 3, lett. b), del medesimo articolo, valutano il ricercatore titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Il co. 6 prevede, altresì, che fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al co. 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.

La lettera **h)** interviene sull'art. 18 della legge, in materia di chiamata dei professori, con modifiche in gran parte sostanziali. In particolare:

al comma 1, contenente i criteri cui le università devono attenersi nel disciplinare, con proprio regolamento, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia:

1) si dispone la pubblicità del procedimento – oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea – nella Gazzetta Ufficiale (art. 18, co. 1, lett. a), L. 240/2010);

2) l'ammissione al procedimento di chiamata è estesa agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, nonché (per i procedimenti afferenti alla medesima fascia di appartenenza) ai professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale. Il testo della disposizione modificata limitava questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge (art. 18, co. 1, lett. **b)**, L. 240/2010).

al comma 3:

3) si interviene sulle caratteristiche delle convenzioni per la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di ricerca a tempo determinato, necessarie per l'assunzione degli stessi oneri da parte di altri soggetti pubblici (diversi, cioè, dall'ateneo) e di soggetti privati. Il testo finora vigente richiedeva che la convenzione avesse durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto a tempo determinato (si richiamava il co. 5 dell'art. 24), ovvero durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori (non vi era un esplicito richiamo all'art. 24, co. 3, lett. a).

La modifica proposta dal testo in commento dispone che:

- l'importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e all'attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato (per il quale si fa riferimento all'art. 24,

---

<sup>5</sup> Sull'argomento si ricorda che il Consiglio di Stato, esprimendo il parere di competenza sullo schema di regolamento (Atto 372) aveva sottolineato l'opportunità di limitare l'uso dell'informatica alla presentazione della domanda e dell'elenco dei titoli, poiché la trasmissione telematica dei titoli sarebbe potuta diventare troppo onerosa e richiedere tempi di lettura più lunghi.

co. 3, lett. b), invece che al co. 5 citato dalla norma previgente) non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi posti. Scompare, invece, il riferimento alla durata della stessa convenzione (che permane per la seconda fattispecie);

- l'importo e la durata della convenzione per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, co. 3, lett. a), non può essere inferiore all'importo e alla durata degli stessi contratti.

al comma 5, che disciplina la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle relative attività:

4) la partecipazione del personale tecnico amministrativo non riguarda più solo quello a tempo indeterminato; al contempo, si introduce la partecipazione di soggetti esterni purché, come nel caso del personale tecnico amministrativo, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca (art. 18, co. 5, lett. e);

5) per quanto concerne la partecipazione dei titolari di borse di studio o di ricerca, non vi è più la limitazione alle borse bandite da altre pubbliche amministrazioni (diverse, cioè, dall'ateneo), enti pubblici o privati, imprese. Rimane comunque ferma la necessità della convenzione e l'assenza di oneri finanziari per l'università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi (art. 18, co. 5, lett. f). **Si rinvia su quest'ultimo punto allo specifico approfondimento operato dall'Ufficio Studi nella risposta ad alcuni quesiti formulati dalle Università.**

La lett. i) apporta modifiche sostanziali all'art.21 della L. 240/2010, concernente il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR). In particolare, interviene sulle competenze, sulle modalità di sostituzione dei componenti dell'organo e sulle disposizioni da applicare in sede di prima applicazione.

Al riguardo appare preliminarmente utile sintetizzare gli aspetti di interesse nella disciplina recata dall'art. 21.

Il CNGR, istituito per promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'art. 20 della L. 240/2010 per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a varie aree disciplinari, di cui almeno 2 donne e 2 uomini. Essi sono nominati dal Ministro nell'ambito di un elenco, composto da non meno di 10 e non più di 15 persone, definito da un comitato di selezione (co. 1). Esso subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al FIRB, nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, nomina gli studiosi membri dei comitati di selezione di cui all'art. 20, co. 1, e ne coordina le attività, può procedere alla selezione di progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Con riferimento al funzionamento del Comitato, il comma 4 stabilisce che i membri sono nominati per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno 5 anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa prima della scadenza del mandato, il componente nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato ed è scelto nell'elenco formulato per la "prima" scelta.

Disposizioni transitorie sono dettate dal co. 5, primo periodo: si prevede, infatti, che, in sede di prima applicazione, sono individuati mediante sorteggio due componenti che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni.

La disposizione in commento:

1) affida al CNGR l'indicazione dei criteri generali, oltre che per la valutazione dei progetti di ricerca, anche per la selezione degli stessi (art. 21, comma 2);

2) interviene in materia di sostituzione del componente che cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato per aver compiuto il settantesimo anno di età, specificando che la scelta di un nuovo componente nell'ambito dell'elenco formulato per la "prima scelta" può essere effettuata solo a condizione che sia garantita la presenza di una pluralità di aree disciplinari, nonché di almeno due donne e due uomini, secondo le indicazioni di cui al secondo periodo del co. 1 dell'art. 21.

Qualora ciò non sia possibile, si procede a costituire un nuovo elenco, con le modalità previste dal comma 1. Introduce, infine, la previsione per cui l'elenco ha validità biennale (art. 21, comma 4).

3) con riferimento alla prima applicazione, si sostituisce alla previsione di due componenti che durano in carica due anni e tre che durano in carica tre anni, quella di due componenti che durano in carica due anni e due che durano in carica quattro anni (art. 21, comma 5).

La lettera I) apporta modifiche sostanziali all'art. 23 della L. 240/2010, in materia di contratti per attività di insegnamento. Le modifiche riguardano la tipologia di contratti di cui al comma 1. Secondo tale disposizione, le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento, della durata di un anno accademico e rinnovabili ogni anno per un periodo massimo di 5 anni, - a titolo gratuito o oneroso - con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero pensionati, ovvero lavoratori autonomi, in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi (primo periodo). Il terzo periodo dispone, peraltro, che i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

Sempre il co. 1 precisa che i contratti - che possono essere conclusi anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM n. 593 del 1993 - sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. Infine, il co. 1 dispone che i contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare il 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio nell'ateneo nell'anno accademico di riferimento.

A differenza di quanto disposto nei commi 2 e 3, nel comma 1 non è definita la procedura per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti a titolo oneroso, né è esplicitato se la stipula di tali contratti è vincolata all'effettiva disponibilità di bilancio della singola università. Con riferimento a tali previsioni si ricorda, anzitutto, che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che ha accompagnato la promulgazione, aveva evidenziato che *"l'art. 23, nel disciplinare i contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale"*.

Alcune delle modifiche proposte vanno incontro a quanto rilevato dal Presidente della Repubblica.

In particolare, precisandosi che i contratti sono stipulati per attività di insegnamento "di alta qualificazione", sopravvive esclusivamente il riferimento alla stipula degli stessi con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Si sopprime, invece, il riferimento ad ulteriori requisiti, quali essere lavoratore dipendente,

pensionato o lavoratore autonomo, cadendo, conseguentemente, per quest'ultima fattispecie, anche il riferimento al reddito minimo. Si sopprime, altresì, la previsione per cui i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito. Infine, con riferimento ai contratti a titolo oneroso, si introduce il riferimento ad un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale di cui al co. 2, relativo al trattamento economico dei titolari dei contratti stipulati per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

Al riguardo si ricorda che, in attuazione di quanto disposto al co. 2 citato, è intervenuto il DM n. 313 del 21 luglio 2011, che ha previsto che l'importo del trattamento è determinato tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento. Entro tali importi, il trattamento economico è determinato da ogni università in relazione a tipologia dell'attività didattica o integrativa, numero degli studenti, eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, disponibilità di bilancio.

La disciplina del decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'art. 16 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) possono recepirla con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.

La lettera **m)** interviene sull'art. 24 della legge, concernente i ricercatori a tempo determinato, introducendo, tra l'altro, una modifica che immette nella L. 240/2010 una disposizione già presente nell'art. 1, comma 20, della L. n. 230/2005, sostanzialmente inapplicabile a seguito dell'abrogazione della norma ivi richiamata. Nello specifico:

1) i bandi di selezione delle procedure sono resi pubblici – oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea – nella Gazzetta Ufficiale (art. 24, co. 2, lett. a).

2) si introduce il comma 9-bis, in base al quale, per tutto il periodo di durata dei contratti di ricerca a tempo determinato, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Come accennato in precedenza, si tratta di disposizione analoga a quella recata dall'art. 1, co. 20, della L. 230/2005 (che quindi dovrebbe essere espressamente abrogata), divenuta inapplicabile perché facente riferimento ai contratti a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa di cui al co. 14 del medesimo articolo, disposizione in seguito abrogata dall'art. 29, co. 11, lett. c), della L. 240/2010.

La lettera **n)** apporta modifiche all'art. 29 della legge, recante norme transitorie e finali. In particolare:

1) il comma 9 dell'art. 29 è integrato al fine di permettere l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, di cui all'art. 1, co. 9, della L. n. 230/2005.

La relazione tecnica specifica che la lett. **n)** "ricomprende fra le procedure da utilizzare per la chiamata di professori associati anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, a valere sulle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui al comma 9 dell'articolo 29. Si tratta solo di un ampliamento della tipologia delle procedure utilizzabili ed è pertanto esclusa la possibilità che le risorse del piano straordinario possano essere utilizzate per l'assunzione di una diversa categoria di personale".

Al riguardo, appare utile ricordare che l'art. 1, co. 24, della L. di stabilità 2011 (L. n. 220/2010) ha incrementato la dotazione del FFO delle università (per un importo pari a € 800 mln per il 2011 e a € 500 mln annui a decorrere dal 2012), destinandone una quota (non quantificata) al



finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

A tal fine, ha disposto l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>6</sup>. Poi, l'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, che ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 ed € 173 mln a decorrere dal 2013, ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima legge. La disciplina per l'utilizzo delle risorse è demandata ad un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari.

In attuazione di quanto disposto è stato emanato il DM 15 dicembre 2011 che ha indicato i criteri di riparto delle somme fra le università per il 2011.

Sull'argomento si ricorda anche che l'art. 1, co. 5, del D.L. 216/2011, dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di seconda fascia, previste per il 2011 ai sensi dall'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al FFO è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010. Si ricorda, altresì, che l'art. 14, co. 2-quinquies, del medesimo D.L. dispone che le risorse destinate al medesimo piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. Ai fini della ripartizione, la "distanza" dal limite massimo attualmente previsto per le spese fisse per il personale e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), sono presi in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati.

2) modificando il comma 11, lett. c), si abroga l'art. 1, comma 7, della L. n. 230 del 2005, che consente di bandire procedure per la copertura dei posti di ricercatore ai sensi della L. 210 del 1998, fino al 30 settembre 2013.

Si tratta di una modifica di coordinamento normativo fra la L. 240/2010 e la L. 230/2005: infatti, la legge 240/2010, all'art. 29, co. 1, ha disposto che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, per la copertura dei posti di ricercatore si applicano esclusivamente le procedure da essa previste, ossia, ai sensi dell'art. 24, i contratti di ricerca a tempo determinato.

Il comma 2 interviene sull'art. 4, comma 78, della legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), concernente il congedo per attività di studio e ricerca fruibile dai professori e dagli assistenti universitari, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/1980, dell'art. 8 della L. 349/1958, e dell'art. 10 della legge n. 311 del 1958. Sostanzialmente, a fronte della riduzione disposta dalla legge di stabilità, il testo in esame ripristina la possibilità per i professori universitari di disporre del congedo per due anni accademici in un decennio e per gli assistenti di cinque anni accademici in un decennio. Rimane ferma la previsione che l'autorizzazione al congedo non può essere concessa oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio<sup>7</sup>. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che una quota non superiore a 11 milioni di euro delle risorse destinate, per il 2012, alla corresponsione di scatti su base meritocratica a professori e ricercatori universitari (art. 29, co. 19, della L. 240/2010) è

---

<sup>6</sup> Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul turn over del personale universitario dettata dall'art. 66, comma 13, del D.L. n. 112 del 2008 (L. 133/2008).

<sup>7</sup> Il rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle università.

destinata alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività. A proposito delle risorse cui si fa riferimento, si ricorda che l'art. 29, co. 19, della L. 240/2010, fermo restando il blocco degli scatti economici per anzianità nel triennio 2011-2013, disposto dall'art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010, ha autorizzato la spesa di 18 milioni di euro per il 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attribuzione di scatti economici su base meritocratica a professori e ricercatori universitari, rimettendo ad un decreto interministeriale l'adozione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra gli atenei e per la selezione dei destinatari degli interventi secondo criteri di merito scientifico e accademico<sup>8</sup>.

#### **Art.54 Tecnologi a tempo determinato**

L'articolo 54 aggiunge l' articolo 24-bis alla legge n. 240/2010, introducendo la possibilità per gli atenei di assumere tecnologi a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di ricerca degli stessi atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e dagli altri enti e organismi pubblici e privati. La possibilità è attivabile nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 105, della L. n. 311 del 2004 ha previsto che, a decorrere dal 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal MIUR ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel FFO, fermo restando che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del FFO, già fissato dall'art. 51, co. 4, della L. n. 449 del 1997. Si tratta, peraltro, di una disciplina sulla quale è intervenuto l'art. 5, co. 4, lett. **d**), ed **e**) della L. n. 240 del 2010. In particolare, la lett. **d**) ha indicato tra i criteri direttivi per l'adozione di uno dei decreti legislativi previsti dal co. 1, la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, e il numero dei professori e ricercatori assunti per chiamata diretta, con previsione che la mancata o parziale adozione del piano determina la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti. La lett. **e**) ha disposto la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata.

Per l'esercizio di tale delega è stato di recente pubblicato il **Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49** "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" dove all'art. 4 si prevede che le università adottano piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato e precisa gli indicatori e i criteri in base ai quali deve essere pianificato il reclutamento. L'art. 11 dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 1, co. 105, della L. 311/2004. In questo ambito occorre anche ricordare che dal 2006, sulla base dell'art. 1-ter del D.L. n. 7 del 2005 (L. 43/2005), le università predispongono entro il 30 giugno di ogni anno piani triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro che individuano, per quanto qui interessa, il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, compreso il ricorso alla mobilità.

La norma introdotta istituisce la figura dei tecnologi a tempo determinato, soggetti chiamati a svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, con i quali le

---

<sup>8</sup> E' stato dunque adottato il DM 21 luglio 2011, n. 314, pubblicato nella GU n. 254 del 31 ottobre 2011, che ha indicato i criteri e le modalità per la ripartizione della quota relativa al 2011.

università stipulano a tal fine contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che stabiliscono, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette. Essi devono disporre almeno del titolo di laurea ed anche di una particolare qualificazione professionale (*resa obbligatoria da una modifica introdotta alla Camera*) in relazione alla tipologia di attività prevista (comma 1). I soggetti destinatari dei contratti sono scelti con procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università: i bandi sono pubblicati, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea, e devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature (comma 2). Forse sarebbe opportuno che i bandi in analogia con quanto previsto dall'art. 49 del decreto siano pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale come avviene per la chiamata dei professori e per i ricercatori a tempo determinato. I contratti previsti hanno durata minima di 18 mesi, prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La loro durata complessiva non può essere superiore a cinque anni con la medesima università. La norma in commento mantiene ferme le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 (comma 3). Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari, rispettivamente, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica 3, ed EP, posizione economica 3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi riguardanti i progetti di ricerca (comma 4). Infine, la norma precisa che i contratti sopra indicati non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università (comma 5).

Si tratta di una previsione analoga a quella recata dagli articoli 22 (titolari di assegni di ricerca), 23 (titolari di contratti per attività di insegnamento) e 24 (ricercatori a tempo determinato) della L. 240/2010. Si tratta comunque di capire l'impatto della norma, dell'effettiva necessità poiché comunque già la normativa vigente consente di attivare selezioni specifiche con finanziamenti a carico di specifici programmi e progetti di ricerca.

### **Art.55 Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria**

L'articolo 55, modificato alla Camera, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della L. 240 del 2010, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli stessi enti di ricerca. L'art. 6, co. 11, della L. 240/2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello di appartenenza sulla base di una convenzione fra i due atenei, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

I criteri per l'attivazione delle convenzioni sono stabiliti con decreto del Ministro. Le convenzioni, in ogni caso, stabiliscono, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo, degli oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. Per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, l'impegno può essere svolto totalmente presso il secondo ateneo, che corrisponde gli oneri stipendiali.

In questa ipotesi, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Si dispone, infine, che ai fini della valutazione delle attività di ricerca (di cui al comma 7) e delle politiche di reclutamento degli atenei (di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno

degli atenei. In attuazione di quanto sopra, è stato emanato il DM 26 aprile 2011, n. 176<sup>9</sup>. In particolare, il decreto stabilisce che le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. La disciplina si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca. Andrebbe forse precisato dal ministero se il decreto già emanato si applichi anche a queste nuove fattispecie definite dall'articolo in commento o se sia necessario un altro intervento normativo.

---

<sup>9</sup> Pubblicato nella GU n. 224 del 26 settembre 2011.